



**COMUNE
SAN VITO ROMANO**

Via Borgo M. Theodoli 34
00030 San Vito Romano (RM)
Tel. 06.9571006 fax 06.9572155

**ORDINANZA N. 11 DEL 06/05/2019
PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI INCOLTI**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade ed in particolare nel periodo che va **DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE** quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;
- procedere ai tagli degli arbusti, siepi e cespugli nelle aree incolte con particolare riguardo lungo i confini con le strade pubbliche ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

ACCERTATO:

- che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti sul territorio Comunale in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione;

VISTA la Legge 24.02.1992, n.225 ed in particolare quanto disposto dall'art.15 comma 3 e s.m.i.;

VISTA la legge 21.11.2000, n.353 e s.m.i. (legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO l'art.50 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTA la L.R. n.39 del 28.10.2002 ed il relativo Regolamento Regionale n.7 del 18.04.2005;

VISTA la nota dell'Agazia Regionale di Protezione Civile Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile pervenuta al Prot. P.E.C. in data 17.04.2019 n. 2890, con la quale informa che ai sensi e per gli effetti dell'art.65 della L.R. n.39 del 18.10.2002, il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2019**, in tutto il territorio della Regione Lazio;

ORDINA

1. ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti nel territorio Comunale in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15 Giugno 2019**, al **decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca** in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio;

2. di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini, fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere, fonte d'incendio.
3. a tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere **entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo è vietato:

- a) di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa, generare fiamma libera, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate;
- b) bruciare residui vegetali, materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture.

SANZIONI

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003 oltre all'addebito delle spese di intervento il quale verrà svolto dal Comune;
- nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 173,00 ad € 695,00 determinata ai sensi dell'Art. 29 del "Nuovo Codice della Strada";
- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio- nel periodo compreso **tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre-**, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi della Legge N.353/2000, Art. 10;

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

DISPONE

Avverso la presente ordinanza è ammessa ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.

Dalla Residenza Municipale, 06/5/2019

IL SINDACO
IL SINDACO
Mauro Pasquali
PASQUALI

